FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
Segreteria Generale
Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confsal-unsa.it info@confsal-unsa.it
Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Roma, 03/11/14

Ai Segretari Nazionali
Ai segretari Regionali e Provinciali
Agli Iscritti

SEDE

Oggetto: sentenza n. 244/14 della Corte Costituzionale sul ricorso dell'UNSA relativo alla trattenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione.

Una sentenza da rispettare, ma sicuramente che **non si può condividere**.

Vi trasmetto un primo parere dell'avv. Lattari sulla pronuncia della Consulta che non accoglie il nostro ricorso, e pertanto dichiara legittima la trattenuta del 2,50% dall'80% della retribuzione dei dipendenti pubblici.

La Federazione UNSA si ritiene lesa da questa sentenza, non condivisibile, e annuncia che porterà la stessa dinnanzi alla Corte di Strasburgo.

Invito tutti a tenere alta la testa perché al momento, pur sconfitti, ci è stata riconosciuta da un giudice della Repubblica la correttezza della nostra impostazione e siamo legittimamente arrivati a presentare questa discriminazione davanti alla Corte Costituzionale.

Ancora una volta però i lavoratori pubblici sono penalizzati solo perché vi sono "superiori" finalità di finanza pubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Battaglia

Pasquale Lattari
Avvocato
Via Isonzo "Cond. L'Orologio int.36"
04100 Latina

Via della Trinità dei Pellegrini 1
00186 Roma
c/o Federazione Conf sal Unsa
Coordinamento Nazionale Giustizia
Tel.06 6876662 – fax 06 6878819

Al Segretario Generale Federazione Unsa

Massimo Battaglia

in riferimento alla sentenza 244 del 2014 della Consulta emanata a seguito udienza cui abbiamo partecipato *(vd www.cortecostituzionale.it - lavori – udienze pubbliche – udienza pubblica 7 ottobre 2014 – ruolo proc.to n. 7 in cui v'è la registrazione dell'intervento)* sulla somma del 2,50% trattenuta dalla PA ai fini del trattamento di fine servizio, oggetto di nostra azione giudiziaria e che interessa il sindacato e tutti gli iscritti, ma anche i non iscritti, mi chiedi un breve commento scritto per esplicare agli interessati il portato della stessa e lo stato dell'arte.

A tal fine ti allego quanto richiesto che non può – per completezza ma anche per esplicazione – non contenere riferimenti all'intera complessa sequenza normativa.

Il risultato è che il legislatore adotta a distanza di poco tempo su identica questione provvedimenti poco comprensibili e non coerenti se non alla luce delle superiori finalità di finanza pubblica alle quali ormai da diversi anni si subordinano diversi principi ed interessi dei lavoratori pubblici e delle OOSS che li tutelano.

ALL.: breve sunto normativo e sentenze Consulta nn.223/2012 e 244/ 2014.

Buone cose

Latina lì 3.11.2014.

Pasquale avv.Lattari

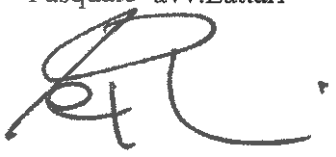

Pasquale Lattari
Avvocato
Via Isonzo "Cond. L'Orologio int.36"
04100 Latina

Via della Trinità dei Pellegrini 1
00186 Roma
c/o Federazione Conf sal Unsa
Coordinamento Nazionale Giustizia
Tel.06 6876662 – fax 06 6878819

Sentenza Corte Costituzionale 244 del 2014: sunto normativo ed effetti.

La sentenza della Consulta n. 244 del 2014 (che si allega) riguarda le disposizioni legislative – art. 1 co. 98 e 99 lex 228 del 2012 - ad oggetto l'abrogazione della normativa che nel 2012 aveva equiparato sotto il profilo contributivo i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici a quelli privati con applicazione della normativa privatistica del cc.

Impossibile comprendere la sentenza senza un breve excursus sulla normativa sottesa che - come afferma la Consulta della sentenza 244 - è *"una complessa sequenza normativa in tema di trattamento previdenziale dei pubblici dipendenti."* (vd sentenza punto 2 in diritto sentenza 244)

- A -

Inizialmente gli artt. 37 e 38 dpr 1032 del 1973 prevedevano che l'indennità di buonuscita o TFS (trattamento di fine servizio) fosse corrisposta da un fondo finanziato tra l'altro con un contributo del 9,60% sull'80% della retribuzione a carico della PA e che *"ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva"*.

Il rapporto di lavoro con la PA all'epoca era regolato da normativa pubblicistica coerente con altri istituti che diversificavano radicalmente il rapporto di lavoro pubblico da quello privato - in cui era inesistente tale rivalsa del 2,50% da parte del datore di lavoro - sicchè alcun paragone poteva effettuarsi tra le due discipline.

Ma negli anni il rapporto di lavoro pubblico progressivamente – compiutamente con il TU 165 del 2001 (vd art. 2 co.2) - è stato privatizzato sicchè il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è disciplinato dalle norme del codice civile.

Anche in materia di fine rapporto recentemente sono state emanate norme per completare l'estensione delle regole civilistiche ai dipendenti pubblici al fine della completa equiparazione tra le due categorie di dipendenti. Infatti:

Pasquale Lattari
Avvocato
Via Isonzo "Cond. L'Orologio int.36"
04100 Latina

Via della Trinità dei Pellegrini 1
00186 Roma
c/o Federazione Conf sal Unsa
Coordinamento Nazionale Giustizia
Tel.06 6876662 – fax 06 6878819

- B -

La legge 78 del 2010 - art. 12 co. 10 - ha esteso ai dipendenti pubblici la normativa privatistica ai fini del computo dei trattamenti di fine servizio prevedendo l'applicazione della normativa del codice civile ed in particolare dell'art. 2120 cc.(che non prevede la rivalsa del 2,50% da parte del datore di lavoro)

- C -

La Consulta con la sentenza 223 del 2012 (che si allega) – emessa a seguito diverse ordinanze di rimessione in giudizi proposti da personale della magistratura - ha statuito circa tale articolo 12 co 10 che: *"Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione...*

14.1.— Va, quindi, pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973."

Secondo la Consulta del 2012 quindi la trattenuta del 2,50% andava espressamente esclusa proprio al fine di evitare un ingiustificato trattamento dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati.

- D -

La legge 228 del 2012 - art. 1 co.98 e 99 - espressamente adottata *" Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Cost.le n. 223 del 2012 e salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica ...si dispone abrogazione dal 1 gennaio 2011 dell'art. 12 co.10 lex 78 del 2010"* che – come visto - aveva esteso la disciplina privatistica del cc ai dipendenti pubblici.

In sostanza il legislatore ha ripristinato la normativa precedente che prevedeva la distinzione sul punto tra dipendenti pubblici e privati con l'effetto concreto del ripristino della trattenuta del 2,50% per i lavoratori pubblici destinatari della norma.

Pasquale Lattari
Avvocato
Via Isonzo "Cond. L'Orologio int.36"
04100 Latina

Via della Trinità dei Pellegrini 1
00186 Roma
c/o Federazione Conf sal Unsa
Coordinamento Nazionale Giustizia
Tel.06 6876662 – fax 06 6878819

- E -

La Consulta con la sentenza 244 del 2014 è intervenuta proprio su tale articolo della legge 228 – emessa a seguito di una questione di costituzionalità sollevata da giudice del lavoro di Reggio Emilia in giudizio proposto da personale di uffici giudiziari - ed ha statuito che la normativa non reca alcuna violazione del principio di uguaglianza (art.3 Costituzione) e della giusta retribuzione (art. 36 Costituzione) (vd punto 7.1 parte in diritto della sentenza 244)

%%%%%%%

Rebus sic stantibus si osserva.

Le sentenze della Consulta 223/012 e 244/014 sono ineccepibili in assoluto ed in riferimento alla rispettiva normativa oggetto di ciascuna pronuncia.

Ciò che invece risulta *poco comprensibile* è la condotta tenuta da legislatore e risultante dal combinato disposto delle **sentenze della Consulta** e della sequenza normativa in tempi peraltro ravvicinati.

A - La Corte Costituzionale:

- si è pronunciata con sentenza 223 del 2012 sulla normativa del 2010 - che equiparava i dipendenti pubblici a quelli privati relativamente ai trattamenti di fine servizio e che prevedeva per tutti l'applicazione della disciplina del codice civile - affermando che era illegittima nella parte in cui non prevedeva l'esclusione espressa del 2,50%; sicchè l'applicazione di tale trattenuta a rivalsa andava eliminata ed esclusa per i dipendenti pubblici

- si è pronunciata con sentenza 244 del 2014 sulla normativa del 2012 - che dava attuazione a tale sentenza e per raggiungere obiettivi di finanza pubblica abrogava in toto la normativa del 2010 ripristinando la situazione precedente - affermando che era legittimo il ripristino della precedente situazione che prevede la trattenuta del 2,50% per i soli dipendenti pubblici

B - legislatore:

-nel 2010 **ha equiparato** i trattamenti di fine servizio tra dipendenti pubblici e privati cancellando la preesistente differenza normativa tra le due categorie

Pasquale Lattari
Avvocato
Via Isonzo "Cond. L'Orologio int.36"
04100 Latina

Via della Trinità dei Pellegrini 1
00186 Roma
c/o Federazione Conf sal Unsa
Coordinamento Nazionale Giustizia
Tel.06 6876662 – fax 06 6878819

- nel 2012 **ha ripristinato la differenza preesistente** circa i trattamenti di fine servizio tra dipendenti pubblici e privati - quando la consulta ha dichiarato l'incostituizonalità della normativa del 2010 con conseguente restituzione delle somme del 2,50% trattenute in più rispetto ai privati – per evitare l'incidenza di tali esborsi sulle pubbliche finanze

Conclusivamente.

Il legislatore nel perseguire il primario ed esclusivo fine di *salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica* nelle scelte legislative peraltro ad oggetto medesimi principi risulta – in breve lasso di tempo - ondivago se non contraddittorio; tant'è che:

-l'equiparazione tra dipendenti pubblici e privati sotto il profilo del computo dei trattamenti di fine servizio è principio sostenuto con la normativa del 2010

- l'equiparazione tra dipendenti pubblici e privati sotto il profilo del computo dei trattamenti di fine servizio è principio cancellato nel 2012 perchè non più "conveniente" (... comportava la restituzione di tali somme del 2,50% sulla retribuzione ai dipendenti pubblici e la perdita per il futuro di tali trattenute).

Il concreto effetto risultante dall'attuale normativa è che i dipendenti pubblici hanno un differente computo del trattamento di fine servizio rispetto ai lavoratori del settore privato - cui sono per il resto equiparati - : ai lavoratori cui si applica la normativa in questione la PA-datore di lavoro trattiene il 2,50% in più rispetto ai dipendenti privati .

Si allegano:

- Sentenza Consulta 223 del 2012
- Sentenza Consulta 244 del 2014.

Pasquale avv.Lattari